

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Con il D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" giunge a compimento il processo di semplificazione nei rapporti fra il cittadino e la pubblica amministrazione iniziato nel 1997 con le leggi Bassanini.

I cittadini possono ora avviare le pratiche che li riguardano presso le pubbliche amministrazioni senza necessità di presentare certificati e pagare marche da bollo, con la conseguenza che i procedimenti risultano meno dispendiosi in termini di tempo e denaro.

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, infatti, in base all'art. 43 del Testo Unico, non possono più richiedere ai cittadini:

- la presentazione dei certificati, in tutti quei casi per cui è ammessa l'autocertificazione
- la presentazione di documenti riguardanti stati, fatti e qualità personali che esse stesse sono tenute a certificare o che comunque sono in loro possesso

Sostanzialmente i cittadini, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i privati che vi consentono, possono avvalersi di due strumenti:

- **la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione)**
- **la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**

DOVE SI POSSONO PRESENTARE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici hanno l'obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dai cittadini, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, ovvero ad acquisire d'ufficio, previa indicazione da parte dell'interessato, i dati e le informazioni necessarie presso l'amministrazione competente.

I privati hanno facoltà di accettarla.

CHI PUO' USARE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

A norma dell'art. 3 del DPR. 445/2000 le disposizioni del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni, agli enti, alle associazioni e ai comitati con sede in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

I CITTADINI STRANIERI

I cittadini non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione limitatamente agli stati, qualità personali, e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve disposizioni legislative o regolamentari in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (Enel , Società per la distribuzione del gas, ecc)hanno l'obbligo di accettare l'autocertificazione;

La mancata accettazione dell'autocertificazione da parte degli stessi costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

I CONTROLLI

E' onere della pubblica amministrazione effettuare controlli , anche a campione, sulle autocertificazioni rese dai cittadini.

I MINORI

La dichiarazione nell'interesse dei figli minori è resa dal genitore o dal tutore

CHI NON PUO' FIRMARE

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante;

CHI SI TROVA IN UNA SITUAZIONE DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Tale procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni fiscali.

CERTIFICATI SOSTITUIBILI CON LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Non possono più essere chiesti i certificati relativi a:

- Data e luogo di nascita;
- Residenza;
- Cittadinanza;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Stato di celibe,coniugato,vedovo o stato libero;
- Stato di famiglia;
- Esistenza in vita;
- Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- Iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- Appartenenza ad ordini professionali;
- Titolo di studio, esami sostenuti;
- Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- Stato di disoccupazione;
- Qualità di pensionato e categoria di pensione;
- Qualità di studente;
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelli attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- Qualità di vivenza a carico;
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

Queste dichiarazioni sostituiscono a tutti gli effetti i certificati, sono in carta semplice e non necessitano dell'autenticazione della firma;

Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici hanno il divieto di richiedere certificati; i cittadini, invece, possono continuare a richiederli e le amministrazioni sono tenute a rilasciarli.

CERTIFICATI NON SOSTITUIBILI

L'auto certificazione non può in ogni caso sostituire i sottoelencati documenti:

- ∅ certificati medici, sanitari, veterinari
- ∅ certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
- ∅ brevetti e marchi

AUTOCERTIFICAZIONE PER ESIBIZIONE DI DOCUMENTO

L'esibizione del documento di riconoscimento, per i dati in esso contenuti (nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e codice fiscale, quando sarà presente nella carta di identità elettronica) ha lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

L'art. 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa prevede che fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli altri stati, qualità personali o fatti non compresi nei casi di autocertificazione di cui all'art. 46, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il dichiarante può rendere nel proprio interesse anche dichiarazioni relativamente a stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DALL'ATTO DI NOTORIETA'

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non deve essere autenticata. E' sufficiente:

- sottoscriverla in presenza di un dipendente addetto;
- inviare la dichiarazione firmata, unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' PRODOTTA AI PRIVATI

E' necessario procedere all'autenticazione della firma, da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è presentata a privati.

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' PER LA RISCOSSIONE DA PARTE DI TERZI DI BENEFICI ECONOMICI

E' necessario procedere all'autenticazione della firma, da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco se la dichiarazione è presentata agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.